



N. 132/2023 R.G. V.G.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonella Guerra	Presidente
dott. Silvia Rizzuto	Giudice
dott. Marco Nappi Quintiliano	Giudice rel./est.

nel procedimento promosso da

CORNELIA (C. F. ***), rappresentata e assistita dall'avv.MB, presso il cui studio è elettivamente domiciliata come da mandato difensivo in atti;

RICORRENTE

contro

GAIO (C. F. ***), rappresentato e assistito dall'avv. AB, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato come da mandato difensivo in atti;

RESISTENTE a scioglimento della riserva assunta;

visto il parere del Pubblico Ministero;

sentito il giudice relatore;

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Con ricorso introduttivo, la ricorrente, premettendo che era pendente un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni di Venezia ex art. 330 c.c., per le condotte pregiudizievoli attuate dal resistente nei suoi confronti e in presenza dei figli Tullia e Tulliolo , ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo in suo favore dei suddetti figli, nonché che venisse previsto un relativo assegno di mantenimento a carico del resistente.

Con memoria difensiva, quest'ultimo ha chiesto che il Tribunale ordinasse l'acquisizione del fascicolo pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni, chiedendo la conferma delle statuizioni provvisorie adottate da questo Tribunale e la previsione a suo carico di un obbligo di mantenimento della prole, per un importo inferiore rispetto a quello richiesto dalla controparte.

Preliminarmente, stante la presenza di elementi di estraneità (la sola ricorrente, nata in Albania, non risulta avere la cittadinanza italiana in base a quanto allegato in ricorso), va rilevato che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in relazione alle domande attinenti all'affidamento e al mantenimento della prole, ex art. 7 del Regolamento UE 1111/2019 e art. 3 del Regolamento CE 4/2009 (aventi portata universale). È inoltre applicabile la legge italiana in base all'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (alla quale l'Albania ha aderito), nonché in base all'articolo 3 del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 (quest'ultimo avente parimenti portata universale ex art. 2).

Ciò detto, va rilevato che il Tribunale di albanese ha pronunciato, in data 8.10.2021, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti, dichiarando tuttavia il suo difetto di giurisdizione in ordine alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale e al mantenimento della prole.

Al riguardo, il resistente ha affermato di aver impugnato detta pronuncia unicamente in ordine ai capi

con i quali è stato dichiarato il difetto di giurisdizione sulle domande sopra citate. La resistente non risulta invece aver promosso un relativo giudizio di impugnazione.

Dunque, essendo passata in giudicato la statuizione sullo status, deve valutarsi la possibilità di riconoscere tale pronuncia.

Non essendo l'Albania parte dell'Unione Europea, non può trovare applicazione il Reg. UE 1111/2019 che disciplina, fra l'altro, anche il riconoscimento delle sentenze di divorzio. Occorre quindi fare riferimento alla Convenzione dell'Aja dell'1.6.1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, ratificata sia dall'Italia, con legge 10.6.1985 n. 301, che dall'Albania con legge 7.3.2013.

Secondo la suddetta Convenzione dell'Aja del 1970, i divorzi sono riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente, se al momento della domanda nello Stato del divorzio o della separazione:

- il convenuto vi aveva la propria residenza abituale; o
- l'attore vi aveva la propria residenza abituale ed è adempiuta una delle condizioni seguenti: *a)* questa residenza abituale durava da almeno un anno immediatamente prima della data della domanda o *b)* i coniugi vi avevano da ultimo abitualmente dimorato insieme; o
 - entrambi i coniugi erano cittadini di questo Stato; o
 - l'attore era cittadino di questo Stato ed è inoltre adempiuta una delle condizioni seguenti: *a)* l'attore vi aveva la propria residenza abituale; o *b)* vi aveva dimorato abitualmente durante un periodo ininterrotto di un anno, compreso almeno parzialmente nei due anni precedenti la data della domanda; o
 - l'attore nella causa di divorzio era cittadino di questo Stato e sono, inoltre, adempiute entrambe due seguenti condizioni: *a)* l'attore era presente in questo Stato al momento della domanda e *b)* i coniugi avevano da ultimo abitualmente risieduto insieme in uno Stato la cui legge non prevedeva il divorzio al momento della domanda.

Orbene, essendo tale pronuncia riconoscibile ex art. 2, punto 3, della citata Convenzione dell'Aja - non consta invero che il resistente abbia perso la sua originaria cittadinanza -, le domande introdotte dalla

ricorrente devono essere correttamente qualificate quali domande tese alla modifica delle condizioni di divorzio, ex art. 9 legge divorzile.

Ciò detto, va tuttavia rilevato che, in ordine alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale e al mantenimento della prole, sussiste una situazione di litispendenza.

Al riguardo, ritiene il Collegio che ciò non osti a un esame delle suddette domande.

Invero, quanto alla prima delle domande in esame, l'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, prevede quanto segue: “1. *Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli 5-10 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore non potranno esercitare tale competenza qualora, all'atto dell'introduzione della procedura, misure analoghe siano state chieste alle autorità di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli 5-10 e siano ancora in corso di esame.*

2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica qualora le autorità alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano rinunciato alla loro competenza”.

Ancora, il successivo art. 23 della medesima Convenzione prevede che: “1. *Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.* 2. *Tuttavia, il riconoscimento potrà essere negato se: a. la misura sia stata adottata da un'autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II*

Orbene le disposizioni del capitolo II fondano la competenza in ordine alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale avuto riguardo al luogo di residenza abituale della prole, che nel caso di specie è pacificamente collocato in Italia.

Quanto alla domanda attinente al contributo al mantenimento della prole, devono invece essere richiamati gli artt. 7, 64 e 65 della legge 218/1995, in assenza di una specifica Convenzione internazionale.

In base all'art. 7, invero, “*quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse*

parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata. 2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge. 3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.”

Ancora, secondo l'art. 64, 1., *“la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge; d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata; e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.”*

Ai sensi del successivo art. 65, inoltre, *“hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.”*

Le previsioni normative appena riportate consentono, dunque, di esaminare anche la domanda avente a oggetto la determinazione del contributo al mantenimento della prole, in quanto il Tribunale albanese sarebbe in ogni caso privo della competenza giurisdizionale ex art. 4 del citato Regolamento CE 4/2009, avuto riguardo al luogo di residenza abituale delle parti e della prole, luogo, come già detto, collocato pacificamente in Italia.

Fatte queste necessarie considerazioni in punto di diritto, va altresì rilevato che il Tribunale per i minorenni di Venezia, con decreto del 16.9.2022, ha sospeso la responsabilità genitoriale del resistente e ogni contatto tra lo stesso e i due figli.

Dunque, sul punto, nulla può statuirsi sulla domanda di affidamento esclusivo della prole formulata dalla ricorrente, la quale è già attualmente titolare in via esclusiva dell'esercizio di tale responsabilità genitoriale, in virtù del citato provvedimento giudiziale (circostanza, quest'ultima, che incide anche sulla percezione dell'assegno unico universale per la prole).

Quanto alla domanda ulteriore formulata dalla ricorrente, va rilevato che quest'ultima lavora come colf, percepisce un reddito netto annuo di circa Euro 5.000,00 e dovrebbe, a breve, reperire una abitazione da condurre in locazione. Il resistente, invece, percepisce un reddito netto mensile di circa Euro 1.500,00 (tenuto conto dell'entità del reddito netto annuo) e corrisponde un canone di locazione mensile di Euro 550,00.

Quindi, tenuto conto delle suddette circostanze, ritiene il Collegio che sia equo porre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di Euro 400,00 (Euro 200 in favore di ciascuno dei due figli), somma soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT, nonché l'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, alle relative spese straordinarie, per le quali si richiama il Protocollo in materia di diritto di famiglia adottato presso questo Tribunale.

Le spese di lite, stante l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca delle parti, devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Letto l'art. 9 L. 898/1079, così dispone:

pone in capo a GAIO l'obbligo di corrispondere a CORNELIA , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di Euro 400,00 quale contributo al mantenimento dei due figli, somma soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT, nonché l'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, alle relative spese straordinarie, per le quali si richiama il Protocollo in materia di diritto di famiglia adottato presso questo Tribunale;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 16.5.2023.

Il Giudice relatore

Marco Nappi Quintiliano

La Presidente

Antonella Guerra

